



Ordinanza

N. 17 del 13-03-2020

**OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 (CORONAVIRUS)
ULTERIORI MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO
SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE ORDINANZA SINDACALE N 16
DEL 12/03/2020 INTEGRAZIONI E AGGIUNTE**

IL VICE SINDACO

VISTO l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale;

VISTO l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";

VISTO il D.P.C.M. del 01.03.2020 che detta ulteriori norme igienico-sanitarie da rispettare;

VISTO il D.P.C.M. del 04.03.2020 che detta ulteriori disposizioni e norme circa le misure di contrasto e contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19;

VISTO il DPCM 08.03.2020 che introduce misure restrittive per la Lombardia e le 14 province del nord più colpite dal contagio di coronavirus vengono estese a tutto il territorio nazionale

VISTO il DPCM 09.03.2020 le misure restrittive, introdotte con il DPCM 08.03.2020, per la Lombardia e le 14 province del nord più colpite dal contagio di coronavirus vengono estese a tutto il territorio nazionale;

VISTO il DPCM 11.03.2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

VISTE le Ordinanze nn. 6 e 7 del 06/03/2020, n. 8 del 08/03/2020 e n. 10 del 10.03.2020 del Presidente della Regione Campania recanti Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

RICHIAMATE la propria precedenti ordinanza n. 16 del 12.03.2020 contenente misure di contrasto e di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 (CORONAVIRUS)

RITENUTO di dover impartire ulteriori disposizioni, in via precauzionale, al fine di evitare il diffondersi del contagio del virus Covid-19 tra la popolazione;

VISTO l'art.50, co.5, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

IL VICE SINDACO REGGENTE

a tutela della salute pubblica, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

con effetto immediato dalla pubblicazione del presente atto all'albo on line dell'Ente e fino al 25 marzo 2020, fatte salve nuove ed ulteriori disposizioni, ad integrazione della propria precedente ordinanza n. 16 del 12.03.2020:

SONO CONSENTITE, NEL RISPETTO DELLE NORME IGIENICO-SANITARIE, LE ATTIVITÀ DI VENDITA ITINERANTE AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ED ITTICI CON L'OBBLIGO, PER IL GESTORE, DI GARANTIRE L'ADOZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE TALI DA CONSENTIRE LA VENDITA CON MODALITÀ CONTINGENTATE E COMUNQUE IDONEE AD EVITARE ASSEMBRAMENTI DI PERSONE, NEL RISPETTO DELLA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

ORDINA

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo on line dell'Ente e portata a conoscenza di tutti i soggetti interessati o sottoposti alle misure in essa prescritte, provvedendo all'adozione delle misure medesime, ovvero, in presenza di condizioni ostative, all'adozione di misure alternative di efficacia equivalente.

DISPONE

Che copia del presente provvedimento venga trasmesso, per quanto di competenza, al Prefetto della provincia di Benevento, alla competente ASL BENEVENTO, al Comando dei Carabinieri Stazione di BASELICE, ai Responsabili delle strutture/uffici Comunali che tenuti, ciascuno per la propria competenza, a provvedere all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti, nonché all'ufficio messi dell'Ente per dare la massima diffusione e pubblicizzazione.

AVVISA

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data.

IL VICE SINDACO
DOTT. GIUSEPPE ANTONIO RUGGIERO